


Avv. MM. Sartori

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE LAVORO  
VERBALE DI UDIENZA

N. 2503/08 R.C.L.  
N. 199 Cron.

SACS 288660

Oggi 19 gennaio 2009 avanti il giudice dott ssa Cristina Angeletti  
Nella causa promossa da  
Fedir Sanità



contro

Azienda ULSS n. 20

Sono presenti l'avv. Caprara e l'avv. Sartori. Sono presenti Faccioli Lorenza e il dott. Bruzzo.  
L'avv. Sartori chiede di produrre 4 documenti come da elenco che allega, in relazione alle difese svolte dall'azienda convenuta. L'avv. Caprara si oppone. Il giudice acquisisce i documenti ai fini di vagliarne l'ammissibilità, sulla quale si riserva. Il giudice, sentite le parti, differisce la discussione all'udienza del 22 gennaio 2009 ore 8.30.

IL GIUDICE  
Dott ssa Cristina ANGELETTI

Udienza del 22 gennaio 2009

Sono presenti l'avv. Sartori e l'avv. Caprara, nonché per la parte ricorrente la dott. ssa Faccioli. Il giudice invita i difensori a discutere la causa; all'esito si riserva.

Il giudice  
sciogliendo la riserva  
premessi che

Con ricorso depositato il 22 dicembre 2009, Fedir Sanità (già confedir Sanità) adiva il giudice del lavoro per ottenere l'accertamento del carattere antisindacale della condotta dell'U.I.s.s. n. 20, per aver la stessa violato l'obbligo di informazione preventiva e di concertazione di cui agli artt. 6 c.c.n.l. 3.11.2005 e 63 c.c.n.l. 8.6.2000 e la rimozione degli atti amministrativi attuati in spregio ai suddetti obblighi. A sostegno delle domande formulate esponeva che:

- in data 29.7.2008, l'U.I.s.s. n. 20, senza premettere alcuna informativa a Fedir Sanità, aveva chiesto alla Regione Veneto l'autorizzazione al conferimento di quattro incarichi dirigenziali ex art. 15 septies del d. lgs. 502/1992, autorizzazione ottenuta in data 10.9.2008;
- in data 10.10.2008, l'U.I.s.s. n. 20 trasmetteva al sindacato ricorrente una bozza di regolamento finalizzato all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- su richiesta del sindacato, inoltrata il 13.11.2008 iniziava la fase della concertazione di cui all'art. 6 del 3.11.2005;
- la concertazione, attivata dall'ente convenuto con nota del 17.10.2008 si svolgeva nell'incontro del 21.10.2008; in quella sede si registrava una divergenza fra le posizioni dell'azienda e quella del sindacato, atteso che la prima intendeva rapportare la percentuale del 5% su tutta la dirigenza e in tale prospettiva aveva chiesto l'autorizzazione alla Regione di cui si è detto, mentre il secondo -riprendendo la dichiarazione congiunta a verbale n. 3 in calce al c.c.n.l. 8.6.2000- auspicava che il calcolo del numero massimo di posti dirigenziali avvenisse rapportando la percentuale indicata a ciascun ruolo;
- in data 5.11.2008, con deliberazione n. 476 veniva approvato il regolamento oggetto di concertazione, senza operare la modifica richiesta dalla parte sindacale;

Si costituiva ritualmente l'ente convenuto, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Sinteticamente, parte convenuta sosteneva che il sindacato aveva avuto conoscenza del regolamento in questione, sin dall'agosto 2007, ciò che di fatto svuoterebbe di contenuto la doglianza sindacale e che comunque la concertazione si era svolta nell'incontro al quale si è fatto riferimento del 21.10.2008;

osserva

Non può essere condivisa la tesi difensiva dell'ente convenuto, incentrata essenzialmente sull'esistenza, già dall'agosto 2007, del procedimento in cui si innesterebbero i doveri di preventiva informazione e concertazione. E' pur vero che nel periodo indicato, l'U.I.s.s. aveva tentato di avviare l'iter di conferimento di cinque incarichi dirigenziali, ma la Regione Veneto non aveva

autorizzato la richiesta in tal senso e pertanto gli atti del relativo procedimento erano stati revocati in data 27.2.2008 (doc. 22 fasc. ricorrente). Dunque, il procedimento al quale fa riferimento parte convenuta nell'argomentare la propria tesi difensiva risulta essere un procedimento concluso già nel febbraio 2008, in virtù di un atto di autotutela adottato dall'ente stesso.

Venendo allora al merito della questione, è utile riportare sinteticamente il testo delle norme che sorreggono le domande svolte. Ritiene, al riguardo, il giudice che venga in rilievo principalmente l'art. 6 comma 1 del c.c.n.l. 3.11.2005 nelle sue parti A e B. Tale clausola regola nel modo che segue l'obbligo di informazione preventiva e di concertazione: "...l'azienda -allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali- informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva....I soggetti di cui alla lettera A), ricevuta l'informazione, possono attivare mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:

-affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;....

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta....".

Dal disposto contrattuale, riportato testualmente nei suoi passaggi essenziali, emerge chiaramente che l'affidamento degli incarichi dirigenziali è materia devoluta alla concertazione, con la conseguenza che l'informazione al riguardo deve essere preventiva e che la fase deliberativa può cominciare decorsi trenta giorni dall'esaurimento della fase della concertazione.

Nel caso di specie, risultano violati da un lato l'obbligo di informazione preventiva e, dall'altro, l'obbligo di concertazione.

Sotto il primo profilo, basti considerare che la richiesta di autorizzazione alla Regione per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nella misura percentuale del 5% rapportata su tutta la dirigenza, fu inoltrata alla Regione (doc. 1 fasc. ricorrente) senza predisporre alcuna preventiva comunicazione al sindacato ricorrente. Quanto alla fase della concertazione, richiesta dal sindacato non appena gli fu comunicata la bozza di regolamento, la stessa avrebbe dovuto concludersi decorsi trenta giorni dal suo inizio; per contro, con deliberazione n. 476 del 5.11.2008 fu approvato il regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nonostante la concertazione fosse cominciata il 17.10.2008 con nota dell'azienda che fissava l'incontro del 21.10.2008.

Ciò posto, duplice si presenta la violazione da parte dell'ente convenuto degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del sindacato ricorrente. Risulta infatti violato sia l'obbligo di preventiva informazione, che quello di predisporre nei tempi e nei modi previsti la fase di concertazione. Per effetto di tali condotte omissive e commissive, risulta compromessa la partecipazione sindacale al procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali e incrinata la sua autorevolezza negoziale. Tali violazioni, per il peso delle decisioni da assumere, per la reiterazione riscontrata, per la protrazione della sua illegittimità, integrano un comportamento reiterato nel tempo connotato da antisindacalità.

Passando quindi alla rimozione degli effetti della condotta antisindacale descritta, è lineare e consequenziale disporre l'annullamento degli atti amministrativi adottati all'esito di un procedimento attivato e protratto violando gli obblighi di informazione e concertazione. Pertanto, devono essere annullati i provvedimenti assunti in data 5.11.2008 a conclusione della fase di deliberazione (anche nella parte in cui dispongono l'approvazione degli allegati schemi di avviso pubblico del 10.11.2008). Le spese di lite, liquidate d'ufficio, seguono la soccombenza.

p.q.m.

accerta e dichiara il carattere antisindacale della condotta dell'U.I.s.s. n. 20 nei confronti di Fedir Sanità per violazione degli obblighi di informazione preventiva e concertazione di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 3.11.2005; annulla le deliberazioni del Direttore generale nn. 476, 477, 478, 479, 480 del 5.11.2008; condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..

Verona, 2 marzo 2009

IL GIUDICE  
Dot.ssa Cristina ANGELETTI

TRIBUNALE C.P. DI VERONA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 2 MAR. 2009



Il Cancelliere

E' COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Verona, - 2 MAR. 2009



Il Cancelliere  
OPERATORE GIUDIZIARIO "S2"  
(Cinzia Bodini)